

DIRETTIVA 97/31/CE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1997

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

considerando che la direttiva 76/760/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basate sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/760/CEE deve essere conformemente modificata;

considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, disposta all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengano modificati; che, in una prima fase, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/760/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento n. 4 mediante rinvio recettizio;

considerando che occorre fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/760/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui ai relativi allegati;»

- 2) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I, appendice 3, per ogni tipo di dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell'articolo 1.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri, si comunicano secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 70/156/CEE, le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.